



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 126 DEL 14-12-2020

Oggetto: MySun srl - VIA - Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 11.395 MW, ubicato nel territorio di Brindisi in località Albanesi.

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con note del 09/08/2019, in atti al prot. n. 25606 e successivi, la società in indirizzo presentava istanza di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 11.395 MW, ubicato nel territorio di Brindisi in località Albanesi;
 - con nota prot. n. 32132 del 22/10/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento, è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi compreso la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Comune di Brindisi;
 - la Conferenza di Servizi si è riunita il 04/12/2019; il proponente, dopo aver chiesto la proroga del termine per la consegna della documentazione, con nota prot. n. 4564 del 13/02/2020, ha dato riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi;
 - con nota, prot. n. 6237 del 27/02/2020, questo Servizio ha convocato per il 08/04/2020 la seduta della Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, per la valutazione del progetto di cui in oggetto;
 - con nota in atti al prot. n.08284 del 17/03/2020 il proponente chiedeva che la seduta della Conferenza di Servizi fosse posticipata tra il 20 e il 30 aprile 2020;
 - questo Servizio, con nota prot. n. 9058 del 27/03/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, ha riconvocato, in modalità asicrona, la seduta finale della Conferenza di Servizi per il 06/05/2020;
- questo Servizio, con nota prot. n. 12329 del 14/05/2020 trasmetteva gli esiti della Conferenza di Servizi assegnando al proponente il termine massimo di 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni ai pareri negativi pervenuti;
- con nota prot. n. 15351 del 16/06/2020 il proponente presentava le proprie controdeduzioni;
- con nota prot. n. 17775 del 07/07/2020 questo Servizio rappresentava alla società proponente che:

gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti.

In riferimento a detti pareri negativi si richiamano le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:

- *ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;*
- *ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.*

Pertanto, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, si ritiene che, anche alla luce delle controdeduzioni del proponente, non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.

In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con la presente si comunicano i motivi ostativi per il positivo accoglimento della domanda di cui in oggetto; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società in indirizzo ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

- con nota prot. n. 19005 del 18/07/2020 il proponente ha presentato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto di cui alla suddetta nota prot. n. 17775 del 07/07/2020.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi gli Enti interessati hanno espresso i pareri definitivi come di seguito riportati:

- **l'Autorità di Bacino della Regione Puglia**, con nota prot. n. 8753/2020 del 07/05/2020, nel richiamare il precedente parere prot. n. 7922 del 24/04/2020 esprime parere di compatibilità per le aree n.1, 2 e 3 mentre esprime parere negativo in relazione all'area 4 in quanto mancano le valutazioni di dettaglio relative alla stabilità, durabilità e più generale sicurezza dell'intervento rispetto alla pericolosità idraulica accertata nelle mappe del PGRA II ciclo, confermata dallo studio idraulico prodotto; il proponente ha prodotto la documentazione richiesta soltanto con nota prot. n. 15351 del 16/06/2020;
- **il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 76110 del 30/10/2019, successivamente confermato con nota prot. n. 16628 del 17/04/2020, esprime parere non favorevole ponendo a base della motivazione la circostanza che l'intervento ricade in zona agricola caratterizzata da specifica vocazione a produzioni di qualità sottoposte a protezione ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2020;
- **l'ASL** con nota prot. n. 91102 del 31/12/2019, esprime parere favorevole alle prescrizioni ivi riportate;
- **ARPA DAP Brindisi**, con nota prot. n. 20953 03/04/2020, rappresenta che permangono alcune criticità già evidenziate anche a seguito di quanto riscontrato dalla società proponente;
- **il Comune di Brindisi** con nota prot. n. 34388 del 10/04/2020, successivamente confermato con nota prot. n. 65846 del 28/07/2020, esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - o considerate le dimensioni dello specifico impianto in oggetto di valutazione, vi sarebbe una ulteriore consistente sottrazione di suolo all'attività agricola;
 - o risultano in corso di valutazione da parte dell'ente provinciale, per questo territorio comunale, ulteriori grandi impianti fotovoltaici a terra che, unitamente a quello proposto in oggetto, incrementerebbero notevolmente la impermeabilizzazione del suolo rispetto a quanto già realizzato;
 - o la proposta comporterebbe un ulteriore incremento della sottrazione del suolo agricolo già in essere da parte di simili impianti per il territorio comunale di Brindisi interessato da una copertura fotovoltaica a terra per circa 900 ettari;
 - o ulteriori interventi di infrastrutturazione energetica andrebbero ad incrementare gli attuali livelli di criticità per frammentazione ponendosi come elemento di discontinuità e rottura tra il sistema delle connessioni (i reticoli) ed i nodi principali e secondari della rete ecologica comunale e regionale;
 - o la morfologia dell'area di impianto non risponde ad un criterio di relazione con gli elementi strutturanti il paesaggio circostante ma sembra seguire logiche disomogenee: il parco fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola preesistente, modificando ulteriormente i caratteri strutturanti del territorio agricolo e la percezione del sistema idrografico esistente, già alterato dalla presenza di analoghi impianti;
 - o l'attuale richiesta, per scelta localizzativa, potrebbe determinare una saldatura tra gli impianti in corso di autorizzazione e preesistenti, ponendosi in continuità con gli stessi, incrementando l'effetto di decisa artificializzazione del paesaggio rurale circostante e dei beni in esso contenuti;
 - o una ulteriore infrastrutturazione del territorio, per densità ed ubicazione, genererebbe un complessivo disordine percettivo, con effetti sequenziali rispetto all'integrità identitaria ed anche visiva della "Campagna Brindisina";

- **il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia**, con nota prot. n. 2736 del 06/04/2020, esprime parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità al PPTR che di seguito in via meramente esemplificativa si riportano:
- il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
 - si evidenzia che l'intervento in esame è in contrasto con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto è intervento non ammissibile nel tratto di attraversamento dell'UCP Rete Ecologica Regionale "Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.", ai sensi dell'art. 47, co.3, lett. b3) delle NTA del PPTR; Al latere di quanto detto sullo specifico contrasto con le NTA del PPTR in corrispondenza del tratto della R.E.R., sull'interferenza con il cavidotto interrato, contrasto eventualmente risolvibile con un diverso tracciato del cavidotto, l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
 - con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si rileva che i siti dei quattro campi fotovoltaici sono interessati da un reticolo idrografico con la presenza di due linee d'impluvio, una tangente lungo la direzione nord-est della superficie dell'intero campo fotovoltaico, ove si rileva anche la presenza di formazioni arbustive in evoluzione naturale, e l'altra che interseca trasversalmente il campo fotovoltaico denominato "Area 4". I suddetti interventi contribuiscono a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, nelle aree dei canali di deflusso. Le aree di rispetto, previste a tutela delle due linee del reticolo idrografico, o la realizzazione nella recinzione dell'impianto di appositi varchi per il transito di piccoli mammiferi e dell'avifauna, non superano di fatto i contrasti effettivi di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e naturale dell'intero campo fotovoltaico;
 - con riferimento alle componenti della struttura ecosistemica-ambientale, il progetto, ricadente nelle aree contermini alla Riserva Naturale Regionale Orientata denominata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", non ne assicura la continuità e l'integrazione, ma produce impatti negativi per le interruzioni delle visuali, della continuità ecologica e della frammentazione degli habitat. L'intervento non riqualifica il paesaggio naturale e culturale tradizionale ma compromette maggiormente l'intera area anche a causa di una notevole presenza di altri impianti fotovoltaici in aree limitrofe;
 - con riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali ed in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Detto mosaico è caratterizzato da una tessitura di lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali, con presenza di vaste colture orticole, anche di pregio, e seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi o alberi da frutto), intervallate da frequenti appezzamenti sparsi di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare. A tal proposito, si evidenzia che, come indicato dal proponente, gran parte della superficie del campo fotovoltaico denominato "Area 4" è caratterizzata dalla presenza di un vigneto da vino "realizzato a spalliera con sesto m 2.20 per m 1.40 ". Nell'eventualità che tali superfici ricadano in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOC vini Brindisi o altre tipologie) la localizzazione del sito di intervento sarebbe non

- idonea ai sensi del regolamento regionale n.24/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- con riferimento alle componenti dei valori visivo-percettivi, si rappresenta che in questo contesto sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali il sistema delle masserie storiche, (Masseria Masina, Masseria Pignicedda, Masseria Gonella, Masseria Matagiola, Masseria Cuoco, Masseria Prete, Masseria Nuova) legate da relazioni funzionali e visuali con la risorsa paesaggistica. L'intero campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate e compromette direttamente la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina, in quanto immediatamente percepibile dalla "Masseria Albanesi", nonché dalla "Strada Comunale n. 50" e dalla "Strada Vicinale Gonella". L'intervento di mitigazione proposto, con la messa a dimora di essenze forestali autoctone lungo tutta la recinzione di altezza pari a m 2, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale tradizionale del campo fotovoltaico;
 - in relazione alla realizzazione dell'intero campo fotovoltaico a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
 - si rileva, altresì, in alcune aree contermini o poste nelle immediate vicinanze, la presenza di altri impianti fotovoltaici, che con l'intero campo fotovoltaico di progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;
 - considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili al sito dell'intero campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati. Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento;
- la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 864 del 06/05/2020, in atti al prot. n. 11663, esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
- nel caso in esame, in assenza della verifica preventiva dell'interesse archeologico (carta del rischio archeologico e relativa documentazione), richiesta da questa Soprintendenza nel verbale di Conferenza del 04/12/2019 e da ultimo con nota 7226 dell'08.04.2020, gli impatti diretti determinati dalla realizzazione dell'impianto, che prevede scavi a sezione ristretta per i cavidotti interni all'impianto e per quello di collegamento, nonché attività di scotico/livellamento del terreno, non possono essere adeguatamente valutati. In considerazione dell'alta densità di siti archeologici noti nell'area circostante, in ogni caso, non si può escludere che gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possano compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo; l'intervento in valutazione si inserisce, infatti, in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo

- parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana;
- la realizzazione dell'impianto, che si aggiunge ad altri già realizzati nella stessa area, determinerebbe la definitiva compromissione della possibilità di lettura del paesaggio storicizzato e di conseguenza la possibilità di una futura fruizione del percorso riconosciuto come quello della Via Appia;
 - il parco fotovoltaico di progetto presenta dei profili di contrasto con la normativa paesaggistica regionale. Si fa riferimento, in particolare alle prescrizioni impartite dalle NTA del PPTR in relazione ai diversi UCP individuati come interferenti con il cavodotto di progetto;
 - la realizzazione del previsto parco fotovoltaico presenta forti criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto, qualora realizzato comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;
 - la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
 - i fotoinserimenti realizzati (cfr. elaborati denominati Ante operam mitigazione, Post operam mitigazione, Foto inserimento pannelli fotovoltaici) denunciano la visibilità degli impianti, delle recinzioni e delle mitigazioni da diversi siti;
 - con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e le masserie ubicate nel contesto in analisi; si fa riferimento in particolare a masseria Albanesi, masseria Cuoco e masseria Matagiola (tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta dalle stesse, per cui si prevede la realizzazione di schermature verdi. Non risulta sufficientemente indagato il rapporto di intervisibilità del sito dell'impianto da realizzare dal Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, tutelato dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, bene di notevole estensione planimetrica la cui area di rispetto interferisce in parte con il sito di progetto, proprio all'altezza di Masseria Albanesi;
 - il rapporto di intervisibilità tra impianto e Bosco di Santa Teresa e dei Lucci e tra impianto e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto;
 - l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Comunale n. 50, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e materiali costruttivi;
 - ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale);
 - relativamente alle opere di compensazione proposte, si ritiene che la prevista pozza naturalistica per l'abbeveraggio della fauna selvatica, non sia commisurata al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate,

costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte;

- pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti;
- **il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia**, con nota prot n. 13874 del 13/11/2019, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;
- **il Servizio Energie della Regione Puglia**, con nota prot. n. 3051 del 21/04/2020, fa presente che non sussiste alcuna competenza per il Servizio in questione nel procedimento in parola e riporta alcune considerazioni di carattere procedimentale.
- **Snam Rete Gas**, con nota prot. n.47/2020, in atti al prot. n. 9645 del 07/04/2020, esprime parere di massima favorevole.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- la localizzazione su territorio agricolo (zona E del PRG), non di pregio (sono seminativi) e non in contrasto con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (non presenta contrasti), alla tutela della biodiversità (è stata dimostrata la tutela), così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (conforme al PPTR, come si avrà modo di descrivere in seguito), è coerente con la legislazione nazionale, che promuove siffatte iniziative, e regionale, in termini di coerenza con le aree non idonee;
- la localizzazione in aree non idonee dovrebbe garantire a priori il rispetto di una serie di requisiti previsti dalla normativa nazionale, recepita a livello locale;
- la configurazione paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Puglia, è tale per cui in qualunque zona venisse individuata un'area vasta, ci si troverebbe ad analizzare un territorio molto vasto nel quale, proprio per l'ampiezza dell'area indagata, verrebbero annoverati inevitabilmente un numero considerevole di beni di varia natura;
- il percorso del cavidotto, invece, anche se su strada asfaltata esistente (tra l'altro interessata dal passaggio di altri cavidotti interrati) interferisce con il "Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R." ed in particolare con "Canale Cillarese (dir)";
- il passaggio del cavidotto avviene nel tratto di testa dell'area RER, quindi nello specifico in quella che si definisce area buffer del punto in cui il PPTR ha stabilito l'inizio del confine di UCP;
- il passaggio del cavidotto, seppur planimetricamente costituisca una intersezione perpendicolare, di fatto non interessa minimamente l'alveo del corso d'acqua, in quanto è realizzato in TOC; quindi la infrastruttura di passaggio, per come è stata progettata, garantisce la salvaguardia e tutela del corpo idrico;
- la strada interessata dal percorso del cavidotto interrato, strada vicinale Gonella, è già asfaltata ed interessata dalla presenza di altri cavidotti interrati, anche in attraversamento del ponticello sul canale Cillarese;
- il percorso definito dal proponente è quello più breve che unisce la stazione di produzione (impianto fotovoltaico) alla stazione di immissione in rete della energia prodotta, quindi è risultato il più conveniente a valle di una analisi costi benefici ambientali nell'ambito della quale sono stati valutati più percorsi alternativi;
- dal punto di vista ambientale e paesaggistico è certamente la soluzione meno impattante;

- la società proponente ha valutato anche una soluzione di tracciato alternativo, in maniera da non interferire con l'area RER, in uno spirito collaborativo con gli Enti Competenti che dovrebbero interagire con il proponente allo scopo di superare i motivi ostativi contenuti nei pareri negativi
- il parere fa riferimento ai Beni e UCP della Struttura ecosistemica Ambientale, ma citati come prossimi, in quanto l'impianto fotovoltaico non interessa direttamente tali beni;
- la natura di un impianto fotovoltaico è tale da non arrecare alcun disturbo ai beni appartenenti alla Struttura Ecosistemica Ambientale in quanto, una volta realizzato ed opportunamente mitigato, non produce alcuna emissione o altra tipologia di impatto in fase di gestione;
- l'impianto fotovoltaico non interessa direttamente sia i Beni Paesaggistici che gli Ulteriori Contesti della Struttura antropica e storico – culturale;
- il percorso del cavidotto, invece, sempre lungo il percorso su strada asfaltata esistente interferisce con "Area di rispetto dei siti storico culturali", ed in particolare l'area di rispetto della "Masseria Gonella; In ogni caso, la scelta di un percorso alternativo finalizzato al superamento del passaggio nell'area R.E.R. eviterebbe anche l'area di rispetto della "Masseria Gonella, vista la vicinanza dei due siti;
- ad ogni modo, il progetto è stato strutturato in maniera da determinare un impatto compatibile con le previsioni normative del PPTR e "sopportabile" dal punto di vista del peso sulla componente paesaggio;
- le masserie hanno al massimo un piano fuori terra, quindi la visuale dell'osservatore non è molto prolungata nello spazio; in ogni caso l'impianto sarebbe mitigato e schermato alla vista;
- dal punto di vista prettamente agronomico la scelta del prato pascolo, oltre a consentire una completa bonifica del terreno da pesticidi e fitofarmaci, ne migliora le caratteristiche pedologiche, grazie ad un'accurata selezione delle sementi impiegate, tra le quali la presenza di leguminose, fissatrici di azoto, in grado di svolgere un'importante funzione fertilizzante del suolo;
- sull'area su cui sarà realizzato l'impianto non insistono vincoli inerenti beni archeologici, non coinvolgono direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente, e che non coinvolge beni e aree di interesse paesaggistico vincolati.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportano pregiudizio

alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastano con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 25/02/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

ESPRIME

giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 11.395 MW, ubicato nel territorio di Brindisi in località Albanesi presentato dalla società MY SUN SRL (Via Domenica Nicolai, 104 Bari parcofotovoltaico@pec.it).

L'emissione del presente provvedimento preclude la realizzazione dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/11/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 14/12/2020

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993